

# DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D.11



*Bompensiere*



*Milena*



*Marianopoli*



*Serradifalco*



*Montedoro*



*ASP n° 2*



## *Comune capofila - San Cataldo*

*Piazza Papa Giovanni XXIII° - SAN CATALDO – Fax. / Tel. 0934/511203 – Tel. : 0934/511235*

*Sito Internet: [www.comune.san-cataldo.cl.it](http://www.comune.san-cataldo.cl.it)*

### ***PROGETTO “ Affido Eterofamiliare “***

Progetto triennale

Legge 328/2000

Piano di Zona “Programmazione 2013/2015”



## **Avviso Pubblico Distrettuale**

**di cui alla D.D. n. 1672 del 23/11/2018**

**PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DISTRETTUALE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI**

### ***Riferimento Normativo***

**Legge** N° 184 del 4 Maggio 1983 “*Diritto del minore ad una famiglia*” integrata ed modificata dalle Leggi N° 476 del 31/12/1998 e N° 149 del 28/03/2001;

**Legge** N° 22 del 9 Maggio 1986. L’ art. 8 cita: “*Affidamento familiare. In attuazione della legge 4 maggio 1983, n. 184, i comuni, singoli od associati, dispongono l'affidamento, presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare, dei minori che sono temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare*”.

**Legge** n.328 del 08/11/2000. L’ art. 16, comma 3, lett.f), cita: “*servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate*”;

**Linee guida** nazionali sull'affidamento;

**Legge Regione Sicilia** n. 10 del 31 luglio 2003: “*Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia.*” ;

**D.A. 481** del 28.02.2005 della Regione Sicilia che approva le modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento-tipo del servizio di affidamento familiare dei minori.

## ***L’Affido Etero-familiare***

Il minore ha diritto di crescere e di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Laddove quest’ultima non è in grado di provvedervi va garantito “il diritto di un minore ad una famiglia. L’affidamento familiare è un gesto di solidarietà, l’espressione di una corresponsabilità civile per la crescita sana dei minori, che si concretizza attraverso l’accoglienza temporanea del minore all’interno di un nucleo familiare idoneo ed accuditivo, tale da assicurargli una crescita armonica ed equilibrata. Pertanto, quando il minore è *temporaneamente* privo di un ambiente familiare adeguato può essere affidato ad un’altra famiglia preferibilmente con altri figli minori, o ad una persona singola, al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione. Scopo dell’istituto è quello di salvaguardare il superiore interesse del minore e di permettere allo stesso di non recidere i legami con la famiglia di origine che, risolte le problematiche contingenti, dovrà riaccoglierlo. L’intervento di affido è promosso e progettato dal Servizio Sociale territorialmente competente, con iniziativa autonoma o su prescrizione dell’Autorità Giudiziaria. La Legge dispone la temporaneità dell’affido che può essere della durata massima di due anni, eventualmente prorogabile con provvedimento del Tribunale per i Minorenni. L’affido può essere, altresì, progettato per periodi brevi, medi o lunghi, in base all’esigenza del minore e alle caratteristiche delle relazioni familiari e delle motivazioni dell’affidamento. Esistono due tipologie di affido: Consensuale e giudiziario. Il primo avviene con il consenso dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, attraverso i Servizi Sociali ed è convalidato dal Giudice Tutelare. L’Affido Giudiziario, invece, si ha quando non vi è il consenso dei genitori, ma decretato dal Tribunale dei minorenni. La famiglia affidataria si impegna: \* Accogliere presso di sé il bambino; \* A provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione; \* A curare e mantenere i rapporti con la famiglia di origine favorendo il reinserimento del minore nella medesima. Alle famiglie affidatarie, se richiesto, viene erogato un contributo mensile da parte del Comune di residenza della famiglia di origine del minore, indipendentemente dal reddito posseduto (Direttiva interassessoriale n. 320/410 del 17/02/2005).

### ***Istituzione dell’Albo delle Famiglie Affidatarie***

#### **Obiettivi:**

- **Individuazione e Selezione** dei nuclei familiari, coppie unite in matrimonio o di fatto, singole persone disponibili ad accogliere per un affido temporaneo, minori in difficoltà segnalati dall’Autorità Giudiziaria e/o dai Servizi Sociali comunali del territorio;
- **Creazione** di una Banca Dati
- **Predisposizione** di un apposito “Albo” di soggetti affidatari disponibili all’accoglienza;
- **Formazione e discernimento** dei “*soggetti affidatari*” all’accoglienza del minore per l’affido temporaneo.

#### **Soggetti Interessati:**

Possono fare richiesta per essere inseriti nell’Albo: coppie coniugate con o senza figli - persone singole residenti sul territorio del Distretto Socio Sanitario n. 11.

#### **Presentazione dell’Istanza**

Il modello di domanda è disponibile presso gli Uffici di Servizio Sociale o fruibile dal sito Istituzionale del proprio Comune di residenza, facente parte del Distretto Socio Sanitario N° 11 e presentata all’Ufficio Protocollo del medesimo.

#### **Termine ultimo di presentazione dell’Istanza**

L’accesso all’Albo delle Famiglie Affidatarie è sempre attivo nel tempo

**Per qualsiasi informazione e per la compilazione dell’istanza di richiesta rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali del proprio Comune di residenza**

**San Cataldo, 26/11/2018**

Il Coordinatore del Gruppo Piano  
Posizione Organizzativa del 3° SETTORE  
Politiche Sociali – Politiche Culturali  
del comune di San Cataldo  
Comune capofila del Distretto Socio Sanitario n. 11  
F.to Maria Rosa Siciliano